



SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

**IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI
IN BENI STRUMENTALI NUOVI**

RIFERIMENTI

- Art. 4, Legge n. 383/2001
- Art. 5, DL n. 78/2009
- Art. 18, DL n. 91/2014
- Circolari Agenzia Entrate 17.10.2001, n. 90/E; 27.10.2009, n. 44/E e 12.3.2010, n. 12/E

IN SINTESI

Nell'ambito del Decreto c.d. "Competitività" è prevista una specifica agevolazione a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Vista l'analogia con le precedenti "agevolazioni Tremonti", con la presente Informativa si propone l'esame della citata disposizione considerando i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito alle predette agevolazioni.

In sintesi l'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 15% delle spese in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 sostenute in eccedenza rispetto alla media di tali investimenti realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana
Professionale

SCHEDA OPERATIVE
fisco



Come noto, l'art. 18, DL n. 91/2014 (Decreto c.d. "Competitività") propone un'agevolazione che consente ai **titolari di reddito d'impresa** di usufruire di un credito d'imposta con riguardo agli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi.

Il citato art. 18 costituisce, di fatto, seppur con una serie di importanti differenze, una "riedizione" delle precedenti "agevolazioni Tremonti".

In particolare, l'individuazione dei **beni agevolabili** è stata recepita dalla "Tremonti-ter" mentre la limitazione dell'agevolazione all'eccedenza rispetto alla **media del quinquennio precedente** trae origine dalle "Tremonti" e "Tremonti-bis".

Viste tali analogie, in attesa di un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si propone un esame della nuova disciplina considerando i chiarimenti forniti in relazione alle precedenti agevolazioni.

Art. 3, DL n. 357/94 (c.d. "Tremonti")	<ul style="list-style-type: none"> • Circolare ministeriale 27.10.94, n. 181
Art. 4, Legge n. 383/2001 (c.d. "Tremonti-bis")	<ul style="list-style-type: none"> • Circolare Agenzia Entrate 17.10.2001, n. 90/E • Circolare Agenzia Entrate 18.1.2002, n. 4/E • Circolare Agenzia Entrate 13.5.2002, n. 41/E
Art. 5, DL n. 78/2009 (c.d. "Tremonti-ter")	<ul style="list-style-type: none"> • Circolare Agenzia Entrate 27.10.2009, n. 44/E • Circolare Agenzia Entrate 12.3.2010, n. 12/E

SOGGETTI INTERESSATI

L'art. 18 prevede che l'agevolazione in esame spetta ai soggetti **titolari di reddito d'impresa** compresi coloro che hanno iniziato l'attività:

- da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL n. 91/2014);
- dal 26.6.2014.

Come per la "Tremonti-ter", l'agevolazione è riservata **esclusivamente** ai **soggetti titolari di reddito d'impresa** residenti in Italia (sono **esclusi** i **lavoratori autonomi**).

Inoltre, per i **soggetti ex D.Lgs. n. 334/99 esercenti "attività industriali"** considerate **"a rischio di incidenti sul lavoro"**, al fine di beneficiare dell'incentivo in esame, è necessario essere in **possesso della documentazione** attestante l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste da tale Decreto.

In virtù della **sostanziale coincidenza** dei **beneficiari** con quelli previsti nell'ambito della "Tremonti-ter", possono ritenersi **validi i chiarimenti** forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 27.10.2009, n. 44/E per cui l'agevolazione in esame è usufruibile dal soggetto interessato **"indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza"**, dal tipo di contabilità adottata (ordinaria / semplificata). Per la stessa non rileva inoltre l'eventuale:

- determinazione del **reddito d'impresa con criteri forfetari**;
- applicazione di **regimi d'imposta sostitutivi** (regime dei minimi, delle nuove iniziative);
- adozione di **regimi contabili semplificati** (regime contabile ex minimi).



I suddetti soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione hanno comunque **"l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti agevolabili"**.

SPESE AGEVOLABILI

Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti:

- di importo **superiore a € 10.000** (per singolo bene).



Rispetto alle precedenti "agevolazioni Tremonti" è introdotto un **limite minimo di spesa per singolo bene**;

- effettuati dal **25.6.2014 al 30.6.2015**;
- in **beni strumentali nuovi** compresi nella **divisione 28 della Tabella Ateco 2007**;
- effettuati in strutture ubicate in Italia.

NOZIONE DI “BENI STRUMENTALI NUOVI”

Il requisito della strumentalità

L'art. 18 prevede espressamente che i beni oggetto dell'agevolazione devono essere **strumentali** all'attività d'impresa, diversamente dalla “Tremonti-ter” che riguardava anche i beni non strumentali ad esclusione dei soli beni merce.



Sul punto l'Agenzia, nella citata Circolare n. 44/E, aveva puntualizzato che l'agevolazione riguardava *“le acquisizioni di beni **nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007** (Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.) comunque impiegati all'interno del processo produttivo, ma **con esclusione** di quelli **trasformati o assemblati** per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Sono ... **esclusi** dall'agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. **beni merce**)”*.

Il requisito della “strumentalità”, espressamente previsto dalle precedenti agevolazioni “Tremonti” e “Tremonti bis”, è stato oggetto di un interessante chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.10.2001, n. 90/E che, dopo aver evidenziato che l'agevolazione in esame è *“volta ad agevolare gli investimenti in elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'ambito dell'attività”*, ha precisato che:

- per l'individuazione dei “beni strumentali” va fatto riferimento all'art. 102, TUIR, ossia ai beni suscettibili di ammortamento;
- sono agevolabili i beni concessi a terzi in comodato d'uso, purché strumentali ed inerenti all'attività del comodante (beneficiario dell'agevolazione).

Il requisito della novità

Il requisito della novità è presente anche nel citato art. 18 e costituisce un elemento portante dell'agevolazione. Infatti lo stesso, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 44/E, *“**non ha portata innovativa, ma è meramente ricognitiv[o] di un principio desumibile dalla ratio dell'agevolazione**”*.

Inoltre, il predetto requisito sussiste anche nel caso di:

- **nuovo macchinario** mai entrato in funzione ed **utilizzato solo a scopo dimostrativo o per esposizione**;
- **beni complessi** realizzati in economia anche con l'apporto di beni usati purché il loro **costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto**.

Per gli acquisti effettuati **presso terzi, il cedente dovrà attestare** che il costo del bene usato **non è prevalente rispetto al costo complessivo**.



Il bene agevolabile può essere acquistato anche da un soggetto diverso dal produttore / rivenditore, a condizione che lo stesso non sia stato comunque utilizzato dal cedente / altro soggetto.

INDIVIDUAZIONE DEI BENI AGEVOLABILI

Come accennato, per l'individuazione dei beni oggetto dell'investimento occorre fare riferimento ai *“beni strumentali nuovi” compresi nella **divisione 28 della Tabella Ateco 2007** di seguito riportata*. Trattasi per lo più di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione (sono esclusi in particolare gli immobili e le autovetture).

MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili motori a combustione interna
Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Apparecchiature fluidodinamiche
Altre pompe e compressori
Altri rubinetti e valvole
Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
Cuscinetti a sfere
ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Forni, fornaci e bruciatori
Caldaie per riscaldamento
Altri sistemi per riscaldamento
Ascensori, montacarichi e scale mobili
Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
Carriole
Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Cartucce toner
Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
Utensili portatili a motore
Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; di condizionatori domestici fissi
Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
Trattori agricoli
Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
Macchine per la galvanostegia
Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

Tenendo presenti i chiarimenti forniti dall'Agenzia in merito alla "Tremonti-ter" nell'ambito della citata Circolare n. 44/E:

- la **Tabella Ateco 2007, divisione 28**, va utilizzata per individuare i beni agevolabili, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza del soggetto interessato **non rilevando** che il cedente:


"abbia un «codice attività» risultante dalla «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività» ai fini IVA ... appartenente alla divisione 28";

- è agevolabile anche l'investimento di un bene, compreso nella divisione 28, parte di "impianti e strutture più complessi già esistenti" non compresi nella citata divisione. In particolare, come precisato nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E, il costo del bene agevolabile, qualora non risulti in modo distinto dalla fattura d'acquisto del bene complesso, può "essere determinato anche sulla base di una **dichiarazione rilasciata dal cedente del bene** che indichi i macchinari e le apparecchiature agevolabili che fanno parte del bene complesso e il costo ad essi riferibile";
- è agevolabile anche l'investimento di un bene che, non compreso nella citata divisione 28, costituisce una "dotazione" dell'investimento (agevolabile), intesa quale **componente o parte indispensabile al funzionamento dello stesso** (ad esempio, computer necessario a far funzionare i macchinari e le apparecchiature);
- la fruizione dell'agevolazione **non è condizionata dall'entrata in funzione del bene** oggetto dell'investimento;
- l'agevolazione è garantita nelle ipotesi di beni **realizzati da terzi**, in **appalto**, ovvero in **economia** da parte dell'interessato, nonché per quelli **acquisiti in leasing**. Il beneficio è esteso anche ai beni acquistati con **patto di riservato dominio**, ex art. 1523, C.c. ma non "per l'acquisizione dei beni mediante «leasing operativo»";
- il bene agevolabile può essere stato prodotto da imprese **italiane o estere** in quanto l'art. 18 (analogamente all'art. 5, DL n. 78/2009) "**non reca vincoli concernenti la provenienza dei beni oggetto dell'investimento. Ai fini dell'agevolazione, quindi, non rileva la circostanza che il bene sia stato prodotto da imprese italiane o estere**".


DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Innanzitutto l'agevolazione in esame, rispetto alle precedenti "Tremonti", è attribuita sotto forma di **credito d'imposta** in luogo della deduzione dal reddito d'impresa.

L'agevolazione quindi si concretizza in un credito d'imposta **pari al 15%** delle spese sostenute in **eccedenza rispetto alla media degli investimenti** in beni strumentali agevolabili **realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti**, con facoltà di **escludere dal calcolo** della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore (tale meccanismo è analogo a quello previsto dalla "Tremonti-bis").

 Vanno considerati solo gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi di cui alla citata divisione 28; **non rilevano gli eventuali disinvestimenti** operati nel medesimo periodo d'imposta, anche con riguardo al calcolo della media del quinquennio precedente.

Il riferimento alla media è stato recepito dalla "Tremonti-bis". In particolare gli investimenti realizzati nel periodo 25.6.2014 – 30.6.2015, vanno confrontati con la media dei **5 periodi d'imposta precedenti** e sull'**eccedenza** spetta il predetto credito d'imposta nella misura del 15%.

 Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 90/E, ciò che **non rileva** quale **investimento agevolabile non va conteggiato** nel calcolo della media. Vanno quindi **esclusi i beni strumentali** diversi da quelli appartenenti alla citata Tabella Ateco 2007, divisione 28.

MEDIA "MOBILE"

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 90/E, la predetta **media** è "**mobile**". In particolare, per i **soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, per gli **investimenti** realizzati nel periodo:

- **25.6 – 31.12.2014**, va considerato il **quinquennio 2009-2013**;
- **1.1 – 30.6.2015**, va considerato il **quinquennio 2010-2014**.

INIZIO ATTIVITÀ E CALCOLO MEDIA

Come accennato, in relazione alla data in cui i soggetti beneficiari devono risultare in attività al fine di fruire del credito d'imposta in esame, è possibile distinguere le seguenti fattispecie:

- **imprese già in attività al 25.6.2014**, con **almeno 5 anni di attività**; in tal caso il credito d'imposta è calcolato tenendo conto della media degli investimenti dei 5 periodi d'imposta precedenti. Ad esempio, con riferimento ad una società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il credito d'imposta è così determinato:

$$\text{Credito d'imposta spettante (agevolazione)} = \left(\begin{array}{l} \text{Investimenti beni strumentali} \\ \text{nuovi agevolabili (*) effettuati nel} \\ \text{periodo} \\ \mathbf{25.6 - 31.12.2014} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Media investimenti beni} \\ \text{strumentali agevolabili} \\ \text{2009 - 2013} \end{array} \right) \times 15\%$$

(*) ricompresi nella divisione 28, Tabella Ateco 2007, di costo unitario non inferiore a € 10.000.

- **imprese già in attività al 25.6.2014 da meno di 5 anni**; in tale ipotesi, il credito d'imposta è calcolato con le stesse modalità previste per le imprese attive da più di 5 anni, tenendo conto tuttavia della media degli investimenti effettuati nei periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 25.6.2014;
- **imprese costituite dal 26.6.2014**; per tale fattispecie può ritenersi valida l'interpretazione contenuta nella Circolare n. 90/E in base alla quale tali soggetti potranno usufruire dell'agevolazione anche per il primo periodo d'imposta, nonostante non esista un periodo precedente con cui effettuare il confronto. Il credito d'imposta va determinato con riguardo agli investimenti effettuati nel periodo "agevolato" (in pratica il credito è pari al 15% dell'intero ammontare degli investimenti realizzati nel periodo 26.6.2014 – 30.6.2015). Così, ad esempio, per un soggetto costituito il 26.8.2014 il credito d'imposta è così determinato:

$$\text{Credito d'imposta spettante (agevolazione)} = \begin{array}{l} \text{Investimenti beni strumentali} \\ \text{nuovi agevolabili (*) effettuati nel} \\ \text{periodo} \\ \mathbf{26.8 - 31.12.2014} \end{array} \times 15\%$$

(*) ricompresi nella divisione 28, Tabella Ateco 2007, di costo unitario non inferiore a € 10.000.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Con riguardo all'**investimento agevolato**, l'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 44/E ha precisato che lo stesso va **imputato per competenza** ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, per cui le **spese di**:

- **"acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale"**;
- **"prestazioni di servizi ... si considerano sostenute alla data in cui esse sono ultimate"**.

Anche per i **contribuenti minimi** secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia il **costo del bene agevolabile** va rilevato in base al **principio di competenza** (ancorchè per tali contribuenti i costi siano rilevanti in base al **principio di cassa**).



L'eventuale uscita dal regime dei minimi non preclude la possibilità di usufruire dell'agevolazione, non configurandosi un'ipotesi di revoca.

COSTO AGEVOLATO

Riguardo al costo dei beni agevolabili, nella citata Circolare n. 44/E, è stato evidenziato che il **valore dei beni oggetto dell'investimento** va individuato secondo i **criteri generali contenuti nell'art. 110, comma 1, lett. a) e b), TUIR**, *“independentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente”*.

In particolare, il costo del bene agevolabile va considerato al **netto di eventuali contributi in conto impianti** *“independentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l'eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi”* e **comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione** (ad esempio, spese di trasporto e di installazione).

Costituisce, altresì, una **componente del costo del bene agevolabile l'eventuale IVA totalmente indetraibile** e gli eventuali **interessi passivi** che ex art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, sono *“iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge”*.

Con riferimento ai **contributi in conto impianti** l'Agenzia ha precisato che se il diritto a percepire il contributo diviene **certo in un periodo successivo all'investimento agevolato**:

1. **il costo dell'investimento va rideterminato** valorizzandolo, correttamente, al **netto del contributo**;
2. la **maggior agevolazione** usufruita va **“restituita”**.

Beni realizzati in appalto

Se il bene agevolabile è **realizzato da terzi**, a seguito di un **contratto d'appalto**, il relativo costo si considera sostenuto in base al citato art. 109, dal soggetto interessato / committente:

- **alla data di ultimazione della prestazione**;

ovvero

- **in caso di SAL** (stati avanzamento lavori), **alla data in cui l'opera** (macchinario o apparecchiatura) **risulta verificata ed accettata dal committente**. In tale ipotesi *“sono agevolabili i corrispettivi liquidati ... in base allo stato di avanzamento lavori”*.

Beni realizzati in economia

Per il bene agevolabile realizzato **“in economia”**, rilevano i **correlati costi sostenuti** nel periodo dal **25.6.2014 al 30.6.2015, applicando il criterio di competenza** di cui al citato art. 109.

Sul punto l'Agenzia indica, a titolo di esempio, i costi di competenza relativi:

- alla progettazione dell'investimento;
- ai materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene;
- alla mano d'opera diretta;
- agli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
- ai costi industriali imputabili all'opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, ecc.).

Beni in leasing

Per i beni acquisiti con contratto di locazione finanziaria:

- **l'agevolazione spetta all'utilizzatore e non al concedente** (società di leasing);

- l'importo agevolabile è individuato nel **costo sostenuto dal concedente**.

Se per l'utilizzatore l'IVA sui canoni di locazione è indetraibile assume comunque rilievo, per la determinazione del costo agevolabile, l'IVA **pagata dal concedente sul bene acquistato**.

Il **momento di effettuazione dell'investimento**, ai fini dell'agevolazione, coincide con il momento in cui l'utilizzatore **entra nella disponibilità del bene**.

NB Non configura un investimento agevolabile l'acquisizione in proprietà del bene "riscattato".

Nell'ipotesi in cui il bene agevolabile è fornito da una società di leasing che ha realizzato lo stesso in appalto, per la determinazione dell'agevolazione l'utilizzatore dovrà fare riferimento ai:

*"corrispettivi che la società di leasing concedente ha liquidato, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, all'appaltatore in base agli stati d'avanzamento lavori ... Occorre tuttavia precisare che, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di **prova a favore del locatario**, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la **dichiarazione di esito positivo del collaudo** da parte dello stesso locatario. Infine, anche nell'ipotesi in esame, si precisa che l'acquisizione in proprietà del bene (a seguito di **riscatto**) in leasing **non configura per il contribuente un'autonoma ipotesi d'investimento agevolabile**".*

Esempio 1 La Alfa srl, costituita il 30.3.98, presenta i seguenti dati:



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
						1.1 - 24.6	25.6 - 31.12
Acquisti beni agevolabili	50.000	15.000	-	60.000	65.000	25.000	100.000
Cessioni beni agevolabili	20.000	-	2.300	15.000	-	15.000	10.000


$$\text{Media di riferimento} = \frac{50.000 + 15.000 + 0 + 60.000}{4} = \text{€ } 31.250,00$$

$$\text{Credito d'imposta spettante} = (100.000 - 31.250) \times 15\% = \text{€ } 10.312,50$$


MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO

Come disposto dall'art. 18 il credito in esame:

- va **ripartito e utilizzato** in **3 quote annuali** di pari importo la prima delle quali **utilizzabile** a decorrere **dall'1.1 del secondo periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stato **effettuato l'investimento**, per cui:



Esempio 2 Con riguardo all'esempio 1, il credito d'imposta spettante in misura pari a € 10.312,50 sarà utilizzato in compensazione per € 3.437,50 dall'1.1.2016, per ulteriori € 3.437,50 dall'1.1.2017 e per i rimanenti € 3.437,50 dall'1.1.2018.



- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24 e non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF/IRES e **non concorre** alla formazione del valore della produzione IRAP;
- **va indicato** nella **dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta di riconoscimento** e **nelle dichiarazioni** dei redditi relative ai **periodi d'imposta successivi** nei quali lo stesso è utilizzato;
- **non rileva** ai fini del **rapporto di deducibilità** degli **interessi passivi** e dei **componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

CAUSE DI DECADENZA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta viene **revocato** in caso di:

- **cessione a terzi** o destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima del secondo periodo d'imposta successivo** all'acquisto (per i beni in leasing va fatto riferimento alla cessione a terzi del contratto);
- **trasferimento** dei beni agevolati, entro il 31.12 del **quarto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione, in strutture produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell'agevolazione.



Non determina la revoca dell'agevolazione la successiva cessione, del bene oggetto dell'investimento, alla società di leasing nell'ipotesi in cui sia stato stipulato un contratto di sale and lease back.

In caso d'**indebita fruizione** il credito:

- **va restituito** entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata la decadenza;
- è **recuperato** dall'Agenzia delle Entrate maggiorato di interessi e sanzioni.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In merito alla **possibilità di cumulare l'agevolazione in esame con altre agevolazioni**, in mancanza di un espresso riferimento normativo circa la **non** cumulabilità, può ritenersi valido il principio generale espresso dall'Agenzia in occasione della "Tremonti-ter" per cui la stessa risultava **cumulabile con altre agevolazioni** salvo espressa esclusione da parte di queste ultime, anche in via generica.



Il credito in esame risulta cumulabile con l'agevolazione c.d. "Nuova Sabatini" che riconosce alle imprese la possibilità di accedere ad un **contributo in conto esercizio**, a parziale copertura degli interessi sul finanziamento contratto per l'acquisto di beni strumentali (Informativa SEAC 7.3.2014, n. 68). Il **cumulo** delle 2 agevolazioni **non** deve comunque comportare il **superamento dei limiti** previsti dall'art. 15, Regolamento GBER, in base al quale **l'intensità di aiuto non può eccedere** il 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese ovvero il 10% per le medie imprese. ■



Fatturazione Elettronica alla Pubblica Amministrazione

Cod. 06FX763 – € 33,00 (Iva inclusa)

Disponibile su SHOP.SEAC.IT
anche in formato [eBook](#)

RIPRODUZIONE VIETATA